



TRIBUNALE DI GROSSETO
UFFICIO DEL GIUDICE
PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N° <u>2017/47</u>	Decreto Penale
N. 17/145 R.G.N.R.	N. 17/254 G.I.P.
Depositato	Esecutivo
Il <u>17 FEB 2017</u>	
Il Cancelliere	Il Cancelliere

N° <u>2017/47-D.P.</u>
ESTREMI DA RIPORTARE NELLA NOTIFICA POSTALE

DECRETO PENALE DI CONDANNA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Grosseto, letti gli atti del procedimento penale iscritto nel registro delle notizie di reato in data 05.01.2017 ed esaminata la richiesta del P.M. in data 17.01.2017 con la quale si chiede l'emissione di decreto di condanna nei confronti di:

- CARFAGNA Francesco Romano**, nato a Roma il 18.11.1951, residente a Isola del Giglio (GR) loc. Mulinaccio
- [REDACTED]
- [REDACTED]

IMPUTATI

- per il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 142 lett. f) e 181 D.L.vo 42/04, sanzionato dall'art. 44, comma 1 lett. c) D.P.R. 380/01 per aver, in concorso tra loro, [REDACTED] effettuato un taglio a raso di ginestre ed eriche alte oltre 2 mt in assenza di titoli autorizzativi per la L.R.T. 39/00 (Legge Regionale Forestale), sul terreno censito al F. 74 Mappali 38 in loc. Altura di Isola del Giglio (GR) posto all'interno della perimetrazione del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano (PNAT) in area classificata "Zona C di protezione" sottoposto a vincolo ambientale, lavoro commissionato da CARFAGNA Francesco Romano, socio amministratore della "Altura Vigneto Soc. Agr. Semp. Di Carfagna Francesco Romano e C.", azienda proprietaria di terreni confinanti con il suddetto;
- per il reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 13 Legge 394/91, sanzionato dall'art. 30 Legge 394/91 per non aver, in concorso tra loro, nelle qualità meglio indicate al capo a), richiesto preventivamente il nulla osta all'Ente parco circa il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative all'intervento meglio descritto nel capo a).

In Isola del Giglio (GR) loc. Altura il 21.11.2016.

Ritenuto che gli atti trasmessi consentono di affermare la responsabilità dell'imputato; che è ammissibile la procedura ex art. 459 c.p.p.;

che possono essere concesse le attenuanti generiche al fine di adeguare la pena al disvalore dei fatti; che, in ragione della natura, del tempo e del luogo di commissione dei reati e dell'oggetto delle condotte può ipotizzarsi la sussistenza di un medesimo disegno criminoso rilevante ex art. 81 c.p.; che in relazione all'ammontare dell'ammenda può concedersi la rateizzazione del pagamento;

che non sussistono ostacoli di ordine soggettivo o oggettivo alla concessione della sospensione condizionale della pena, potendosi formulare prognosi favorevole ex art. 164 cp;

che è congrua e correttamente determinata la pena richiesta dal PM:

- pena base mesi 1 arresto e € 15.600,00 di ammenda
- diminuita ex art. 62 bis c.p. a gg. 20 arresto e € 10.400,00 di ammenda
- aumentata per la continuazione ex art. 81 cpv c.p. a gg. 22 arresto e € 10.500,00 di ammenda
- ridotta ex art. 459 c.p.p. a gg. 11 arresto e € 5.250,00 di ammenda
- pena finale, sostituita la pena detentiva con pena pecuniaria ex art. 53 legge 689/81: € 8.000,00 di ammenda, di cui € 2.750,00 in sostituzione di gg. 11 arresto

P. Q. M.

Visto l'art. 459 c.p.p., dichiara CARFAGNA Francesco Romano, [REDACTED] colpevoli del reato ascritto e li condanna alla pena di € 8.000,00 di ammenda ciascuno, di cui € 2.750,00 in sostituzione di gg. 11 di arresto.

Visto l'art. 133 ter c.p., concede ai prevenuti la facoltà di provvedere al pagamento della pena in n. 20 rate mensili di euro 400,00 ciascuna.

AVVERTE

l'imputato che può proporre, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, opposizione entro 15 giorni dalla notificazione del decreto, con dichiarazione da depositare nella Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto, in quella del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo ove l'interessato si trovi, ovvero nelle forme previste dall'art. 583 c.p.p.